

TI_GERICHTE 30.2021.20 vom 30. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2021.20_d20160930

FR: TI_GERICHTE 30.2021.20 du 30 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 30.2021.20 del 30 settembre 2016

Regeste

Decisione di compensazione per contributi paritetici con rendita AVS futura è cresciuta incontestata in giudicato, perciò la trattenuta sulla rendita AVS è esecutiva. No riconsiderazione e no revisione, perché l'ass. non ha apportato nuovi fatti/prove a comprova che così il suo minimo vitale è intaccato

Erwägungen

E. 2

pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2). È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205). L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi

sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

E. 6

. In concreto, con decisione formale dell'11 gennaio 2021 (doc. 1) la Cassa ha stabilito una trattenuta sulla rendita AVS del ricorrente a compensazione del debito da essa vantato per contributi paritetici dovuti giusta l'art. 52 LAVS. Contrariamente a quanto più volte affermato dall'assicurato, non si tratta in specie di un pignoramento della sua rendita di vecchiaia che, in effetti, non è attuabile né sulla base dell'art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, secondo cui sono impignorabili le rendite giusta l'art. 20 LAVS, né dell'art. 20 cpv. 1 LAVS, che dispone che il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata. Nell'evenienza concreta è, infatti, applicabile l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, che prevede che possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS. Di fronte a una prestazione scaduta dovuta dall'assicurato per contributi paritetici non versati, è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha potuto procedere con una compensazione, e non un pignoramento non essendo tale istituto possibile (art. 20 cpv. 1 LAVS e art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF), con le sue rendite AVS future. Di conseguenza, non essendo in presenza di una decisione manifestamente errata - la decisione dell'11 gennaio 2021 -, la Cassa non ha proceduto a una sua riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA. Per contro, lamentando l'assicurato una diversa situazione finanziaria rispetto a quella da essa ritenuta nel suo calcolo del minimo esistenziale alla base della fissazione della trattenuta in Fr. 1'000.- al mese, l'amministrazione ha proceduto all'esame di fatti nuovi o di mezzi di prove nuove per potere revisionare la sua decisione in virtù dell'art. 53 cpv. 1 LPGA. 7. Riguardo alla revisione processuale giova inoltre rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronuncia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa

W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffhauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291). L'Alta Corte ha ripreso tale prassi nella sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato. I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGGA. Infatti, benché l'art. 53 LPGGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA. Alla PA (Procedura Amministrativa) rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGGA o nelle singole leggi (STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2). Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA 30.2019.8-9 del 3 luglio 2019; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011. 8. Nel caso di specie, insistendo l'insorgente che la sua situazione finanziaria non si presentava come stabilito dalla Cassa di compensazione nel suo calcolo del minimo vitale allegato alla decisione dell'11 gennaio 2021, quest'ultima l'ha invitato a più riprese a produrre le pezze giustificative a sostegno delle sue affermazioni, indicandogli per di più il 12 maggio 2021 (doc. 10), dopo avere ricevuto il formulario per il calcolo del minimo esistenziale (doc. 9) sprovvisto di ogni giustificativo di spesa, quali documenti fossero necessari per potere procedere a una revisione della decisione di compensazione. Dagli atti presenti all'inserto, è indubbio che il ricorrente non vi abbia ottemperato. A nulla servono infatti, per stabilire la situazione economica dell'assicurato nel 2021, la polizza assicurativa LAMal e LCA riferita all'anno 2018, la sottoscrizione della franchigia di Fr. 2'500.- per l'assicurazione malattia di base per l'anno 2016, le spese di malattia sostenute nell'anno 2019, la richiesta di rimborso di spese dentarie effettuate nel 2019, gli abbonamenti a riviste per gli anni 2019 e 2020, le richieste di donazione a enti bisognosi, l'assicurazione protezione giuridica seppure per l'anno 2021 (doc. 11). Questi documenti facevano parte della richiesta del 2019 di comprovare le sue condizioni economiche, ma non sono più attuali. Ben altre erano le spese che interessavano alla Cassa di compensazione per potere verificare se v'erano gli elementi per giustificare la revisione della decisione di compensazione e il 28 maggio 2021 (doc. 12) essa gliel'ha nuovamente ricordate, ma nessun altro documento relativo ai costi sostenuti segnalati dall'amministrazione le è stato in seguito trasmesso dall'assicurato. Quest'ultimo, sempre in merito al calcolo del suo minimo di esistenza, ha fatto invece riferimento a un ricorso inoltrato il 21 giugno 2021 presso la Camera di esecuzione e fallimenti contro la trattenuta di Fr. 1'000.- effettuata sulla sua rendita AVS (doc. 19). Con sentenza 15.2021.76 del 28 giugno 2021 (doc. 29) la CEF, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso dell'assicurato (doc. 27),

siccome le decisioni della Cassa CO 1, non essendo essa un organo di esecuzione e fallimenti ai sensi dell'art. 17 LEF, non sono impugnabili mediante un ricorso presso la Camera. Il Presidente della CEF ha inoltre rilevato che lo scritto del 12 aprile 2021 non era una decisione, ma la conferma della decisione dell'11 gennaio 2021, ciò che ulteriormente portava a giudicare irricevibile il ricorso. Infine, la sentenza ha disposto quanto segue: " (...) che, ciò posto, l'UE di _____ interpellerà la Cassa CO 1 per determinare a quanto ammonta la trattenuta (la decisione dell'11 gennaio 2021 non è agli atti e non risulta essere stata comunicata all'UE) e da quando è in vigore e procederà se del caso alla revisione del calcolo del minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) nell'esecuzione n. _____, computando quale rendita AVS solo quanto effettivamente gli viene versato; che in caso di revisione l'UE verificherà inoltre se RI 1 è davvero domiciliato a _____, dato che secondo una dichiarazione dell'Ufficio della migrazione del 18 gennaio 2021 egli risulta essere ritornato a vivere a _____ il 7 dicembre 2020, sicché il suo minimo vitale di base andrebbe ridotto del 20%; (...)" . Il 21 giugno 2021 (doc. 18) la Cassa di compensazione ha confermato all'Ufficio di esecuzione di _____ che dal mese di aprile 2021, e fino ad ottobre 2023, ogni mese deduceva Fr. 1'000.- dalla rendita di vecchiaia dell'assicurato, perciò fino al termine della trattenuta la rendita AVS dell'interessato ammontava a Fr. 1'390.-. In conseguenza di ciò e della dianzi citata sentenza, il 2 agosto 2021 (doc. 24) l'UE ha ricalcolato il minimo di esistenza dell'assicurato fondandosi su una rendita AVS di Fr. 1'390.-, su una rendita pensionistica di Fr. 1'968.- e su un reddito della moglie di Fr. 1'392.-, per concludere che date delle entrate totali di Fr. 4'750.- e un totale minimo di esistenza del debitore di Fr. 2'274,96, il reddito mensile pignorabile ammontava a Fr. 2'473,05. Contro questa decisione di revisione del pignoramento di reddito, il 7 agosto 2021 l'assicurato ha nuovamente adito la Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza. Nella sentenza 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 (doc. 28) il Presidente ha ricordato che con la decisione del 2 agosto 2021 l'Ufficio di esecuzione ha ordinato con effetto immediato alla _____ di trattenere la quota della rendita spettante all'assicurato che eccedeva mensilmente Fr. 884,95 sulla base del calcolo allegato e che con il ricorso in esame l'interessato ha chiesto di annullare il pignoramento della rendita della Cassa pensione. La CEF ha riconosciuto la riduzione del 20% operata dall'UE sull'importo base mensile per coniugi essendo l'interessato dimorante all'estero, confermando i Fr. 1'360.- (cfr. consid. 3). In merito all'affitto di Fr. 907,70 ritenuto dall'Ufficio di esecuzione, l'autorità di vigilanza ha osservato come tale ammontare corrisponda in realtà al rimborso del prestito personale di € 50'000.- acceso dai coniugi per fare fronte alle spese ricorrenti indispensabili all'utilizzo e alla manutenzione della casa di proprietà della moglie. Poiché l'importo di Fr. 827,20 rivendicato dall'assicurato per le spese di riscaldamento, di luce, di acqua potabile, di tassa per la spazzatura e di tassa sugli immobili (IMU) era inferiore a quello preso in considerazione dall'UE, la Camera non ha verificato se detti costi rientravano effettivamente nel suo minimo esistenziale (cfr. consid. 4). Sulle spese relative all'automobile da aggiungere al suo minimo esistenziale, la CEF ha ritenuto che l'assicurato non ha comprovato di pagare effettivamente e mensilmente le spese di Fr. 155,80 e di Fr. 250.-, perciò a giusta ragione l'UE ha considerato le spese in base ai chilometri medi percorsi al mese, per un costo complessivo di Fr. 131.-, cifra che l'interessato non ha criticato (cfr. consid. 5). Da ultimo, così il considerando 6 il giudizio del 19 ottobre 2021 è stato evidenziato come: " Nel suo scritto del 30 settembre 2021, RI 1 fa presente di non riuscire a vivere con soli fr. 1'390.-. In realtà, l'UE non ha pignorato l'intera sua rendita della _____, ma solo la quota che eccede fr. 884.95, corrispondente alla

propria quota (70,69%) del minimo esistenziale comune (di fr. 3'218.-), tenuto conto della rendita AVS effettivamente percepita (fr. 1'390.-) finché dura la trattenuta di fr. 1'000.- della Cassa CO 1. Quanto lasciategli ammonta pertanto a fr. 2'274.95 mensili (fr. 1'390.- + fr. 884.95). In definitiva, il ricorso va di conseguenza integralmente respinto." 9. Sulla scorta del giudizio esposto, non v'è dubbio alcuno che il minimo vitale del ricorrente non è stato intaccato procedendo alla trattenuta di Fr. 1'000.- al mese sulla sua rendita AVS di Fr. 2'390.- di sua spettanza nel 2021. Non v'è alcun motivo per procedere alla revisione della decisione dell'11 gennaio 2021 di fissazione della compensazione di Fr. 1'000.- sulla rendita AVS. Il ricorrente non è riuscito a comprovare l'esistenza di fatti nuovi e/o di prove nuove per giustificare la revisione della trattenuta di Fr. 1'000.- sulla rendita di vecchiaia adottata da aprile 2021 dalla Cassa di compensazione. La decisione impugnata è confermata e il ricorso va respinto.

E. 10

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.